

di due e denari sei per la carta bollata, pel Registro lire una.

Se il credito iscritto arriva a lir. 2000., si paga soldi trenta, e progressivamente altri soldi dieci per ogni lire mille, non avuto riguardo alle frazioni.

Per le iscrizioni, che il Conservatore dee fare d'ufficio in ordine all'art. 70., non esige alcun pagamento.

III. Per la trascrizione di qualunque titolo portante un cambiamento di proprietà si riterrà la stessa tassa come all'art. precedente, oltre soldi due e denari sei per ogni due pagine del Registro che fossero occupate dalla trascrizione; se il valore della proprietà trasferita non risulta dal titolo, si sta al valore rilevato all'Ufficio del Registro degli atti, e contratti pel pagamento della tassa corrispondente.

112. Se per la ubicazione in diversi circondarj dei beni ipotecati o alienati occorre di fare le relative trascrizioni, e iscrizioni in diversi Uffici, si paga l'intiera tassa corrispondente al credito da iscriversi, o al titolo da trasciversi all'Ufficio dove si fa la prima trascrizione, o iscrizione. Per qualunque altra iscrizione, o trascrizione presentando la ricevuta del pagamento fatto per la prima, si paga soltanto lire una, oltre il bollo della carta come agli articoli precedenti.

113. Per ogni cancellamento o riduzione d,